



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCHI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.1998

INDICE

| | |
|---|----------|
| ART. 1 - DESCRIZIONE | 3 |
| ART. 2 - RILASCIO LICENZE | 3 |
| ART. 3 - REQUISITI DEL LOCALE | 4 |
| ART. 4 - LICENZE RILASCIABILI, DISTANZE, PARCHEGGI..... | 4 |
| ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..... | 4 |
| ART. 6 - DOMANDE CONCORRENTI..... | 5 |
| ART. 7 - VALIDITA' DELLA LICENZA..... | 5 |
| ART. 8 - TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' | 5 |
| ART. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE..... | 6 |
| ART. 10 - DIVIETI..... | 6 |
| ART. 11 - ORARI..... | 6 |
| ART. 12 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' | 6 |
| ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA..... | 7 |
| ART. 14 - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI.... | 7 |
| ART. 15 - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO IN LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO..... | 8 |
| ART. 16 - SANZIONI | 8 |

ART. 1 - DESCRIZIONE

L'esercizio di una sala pubblica per bigliardi o per giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente sala - giochi, è subordinata a licenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.

All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da gioco o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente all'abilità del giocatore.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere :

- a) nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte ;
- b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili ;
- c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro o in premi di diversa specie, Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Sono vietati :

- 1) l'installazione e l'uso di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, anche sotto forma di ripetizione per più di tre volte della partita ;
- 2) l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni considerabili "spettacoli viaggianti" ai sensi e per gli effetti della legge n. 337/68 e da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31.

ART. 2 - RILASCIO LICENZE

Il Sindaco rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e d'Igiene, nel rispetto delle norme edilizie relative alla destinazione d'uso dei locali e sentito il parere del Comandante di Polizia Municipale per quanto riguarda la viabilità, il traffico e i parcheggi.

E' ammessa la rappresentanza.

ART. 3 - REQUISITI DEL LOCALE

Il locale dovrà avere una superficie utile minima di mq. 60. Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, etc.

La superficie occupata con i giochi non dovrà superare il 50 % della superficie utile.

ART. 4 - LICENZE RILASCIABILI, DISTANZE, PARCHEGGI

Le nuove licenze vengono rilasciate nel rispetto del rapporto fra le licenze esistenti e la densità della popolazione residente, fissato in una licenza ogni 10.000 abitanti.

La distanza minima tra la sala giochi e le scuole, le caserme, le chiese, gli altri luoghi destinati al culto, i ricoveri e i luoghi di cura è fissata in m. 200 misurati sul percorso pedonale più breve che collega tutti i rispettivi punti di accesso.

Contigua alla sala giochi e facilmente accessibile, deve esistere un'area destinata a parcheggio pari a un posto autovettura per ogni 12 mq. di superficie utile della sala giochi.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi, redatta in carta legale, con firma autenticata ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/31 ed indirizzata al Sindaco deve contenere :

- a) le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le generalità complete del legale rappresentante, la ragione sociale o la denominazione della società ;
- b) il numero di codice fiscale ;
- c) l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- 1) planimetria in scala 1 : 200 con indicazione delle distanze di cui al capo XIV del Regolamento Edilizio Comunale e della presenza dell'area di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 ;
- 2) n. 2 copie di rilievo dello stato di fatto dei locali (in scala 1 : 100), una sezione trasversale debitamente quotate con riferimenti specifici alla legittimazione dell'immobile ai sensi della Legge Regionale n. 46/88, firmate e timbrate da professionista abilitato.

Sulla pianta dei locali deve essere indicato :

- a) le superfici utili dei locali medesimi ivi compresa quella destinata a sala giochi ;
 - b) le rispettive superfici illuminanti e ventilanti, la specifica destinazione dei locali ;
 - c) le dotazioni di servizio prescritte sia per il personale addetto che per gli utenti .
- 3) l'attivazione dell'esercizio rimane espressamente subordinata al preventivo rilascio di certificazione attestante la conformità edilizia, le cui procedure sono regolate da specifiche normative edilizie ed igienico sanitarie ;
 - 4) elenco, descrizione, regolamento di ciascun apparecchio da gioco da installare, dichiarazione della ditta costruttrice attestante che essi non danno luogo a scommesse e non consentono la vincita di alcun premio.

Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento della domanda ed al fine di ottenere il rilascio della licenza, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore comunicazione :

- 1) copia dell'autorizzazione di usabilità dei locali. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso : negozio, attività commerciali, locali di ritrovo, di spettacolo e svago ;

- 2) nulla osta della SIAE ;
- 3) dichiarazione che gli impianti elettrici sono adeguati alle norme CEI ;
- 4) atto costitutivo della società (se ricorre il caso) ;
- 5) certificato di prevenzione incendi (per le sale con capienza superiore alle 100 persone).

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio.

Sarà altresì acquisito d'ufficio il parere della Polizia Municipale in merito alla sorvegliabilità dei locali determinata secondo i criteri previsti dalla vigente disciplina dei pubblici esercizi ed il parere del Servizio Igiene Pubblica competente per territorio circa i requisiti igienico sanitari.

Nel caso in cui non venga presentata la documentazione di cui sopra entro i 90 giorni prescritti la domanda si intende decaduta e verrà archiviata, salvo il caso in cui il richiedente dimostri che il ritardo è dovuto a cause non da lui dipendenti.

ART. 6 - DOMANDE CONCORRENTI

Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una nuova sala giochi, la priorità è data dall'ordine di presentazione delle domande, quale risulta dal numero e data dell'ufficio protocollo .

Le domande di trasferimento dell'esercizio, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento, sono accolte con priorità rispetto alle domande di nuove aperture.

ART. 7 - VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati, è valida fino al 31dicembre di ogni anno ed è rinnovabile mediante comunicazione di prosecuzione attività da effettuarsi prima della scadenza del termine predetto.

Alla comunicazione di prosecuzione attività dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio.

Le modifiche inerenti il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco sono soggette a comunicazione, nel rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento.

E' facoltà del Sindaco vietare l'installazione o ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi dell'art. 1.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DI ATTIVITA'

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative a distanze minime, ai parcheggi, alla superficie minima ed alla destinazione d'uso dei locali e sentito il parere del Comandante di Polizia Municipale per quanto riguarda la viabilità, il traffico e parcheggi o di altro competente ufficio.

Qualora il trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore, l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle norme di cui sopra, rispettando comunque le distanze minime e verificando l'esistenza dell'area destinata a parcheggio, come indicato nell'art. 4 del presente regolamento.

Si considerano cause di forza maggiore :

- 1) lo sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili a responsabilità del conduttore titolare dell'azienda ;
- 2) l'inagibilità dei locali dichiarata dall'Autorità pubblica.

Spetta al richiedente di dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il titolare ha l'obbligo di tenere esposto all'interno dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico la licenza, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Sindaco, il regolamento e la tariffa di ciascun gioco.

ART. 10 - DIVIETI

E' fatto divieto di consentire il gioco ai minori di anni 12, salvo che non siano accompagnati da persone maggiorenni. Il solo accesso alla sala non è sottoposto a limiti di età. Nei giorni di apertura delle scuole di ogni ordine e grado è vietato l'accesso alla sala giochi ai minori di anni 18, dall'apertura fino alle ore 13,00. A tal fine è obbligatorio porre all'accesso del locale apposito cartello.

ART. 11 - ORARI

Prima di iniziare l'attività dovrà essere presentato il cartello riportante gli orari di apertura e chiusura, vistato da parte del Sindaco, il quale potrà prescrivere limitazioni legate al particolare tipo di utenza, soprattutto nel periodo scolastico, per la tutela dei minori e nel pubblico interesse. Successive modificazioni dell'orario saranno sottoposte alla medesima procedura, al fine di acquisire la preventiva autorizzazione.

Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purché sia debitamente documentato, comporta il trasferimento della licenza.

Il subentrante per atto tra vivi entro 8 giorni dalla decorrenza degli effetti attivi e passivi dell'atto deve presentare istanza al Sindaco per ottenere la licenza. E' comunque riconosciuta la facoltà di tenere sospesa l'attività per non più di tre mesi previa comunicazione.

All'istanza devono essere allegati :

- 1) copia dell'atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società ;
- 2) contratto di cessione o di affitto redatto nelle forme previste dalla normativa vigente ;
- 3) documentazione comprovante la disponibilità dei locali ;
- 4) licenza rilasciata al cedente ;
- 5) dichiarazione sottoscritta dal cedente che nulla è cambiato nei locali, negli impianti, nella dotazione e tipologia degli apparecchi da gioco previsti nella licenza oggetto del subingresso ;
- 6) dichiarazione sottoscritta dal subentrante di non apportare modifiche ai locali, agli impianti, alla dotazione e tipologia degli apparecchi da gioco previsti nella licenza oggetto del subingresso ;
- 7) nel caso in cui nei locali e/o negli impianti e/o nella dotazione e tipologia siano state apportate o si intendano apportare modifiche dovrà essere allegata la documentazione indicata ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo 5 e verrà acquisito il parere del Servizio Igiene Pubblica della competente Azienda USL circa i requisiti igienico sanitari.

Il subentrante per causa di morte, entro sei mesi dalla data del decesso del dante causa dovrà presentare istanza al Sindaco per ottenere la licenza, potendo continuare ad esercitare l'attività durante tale periodo. Nel caso di sospensione superiore agli otto giorni e comunque non superiore a tre mesi sarà necessario dare comunicazione al competente ufficio.

All'istanza devono essere allegati :

- 1) atto di successione ereditaria registrato ;
- 2) documentazione comprovante la disponibilità dei locali ;
- 3) la documentazione indicata ai punti 1 - 3 - 4 - 6 - 7 del presente articolo.

Decorsi i sei mesi dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Il termine di sei mesi può essere prorogato dal Sindaco, a richiesta documentata degli interessati, da presentarsi prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli stessi.

ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza è revocata :

- 1) qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza averne dato preventivo avviso al Sindaco e qualora, sia trascorso il termine di chiusura comunicato al Sindaco, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività ;
- 2) qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS approvato con R.D. n. 773/31 e/o i requisiti di cui alla normativa antimafia.

La licenza può essere revocata o sospesa :

- 1) per ragioni d'igiene ;
- 2) nel caso di abuso del titolare ;
- 3) per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Compete al Sindaco l'adozione dei provvedimenti amministrativi di revoca, della sospensione della licenza e della conseguente chiusura dell'esercizio.

ART. 14 - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

Presso i pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande è consentita, previa licenza, l'installazione di apparecchi da gioco nei seguenti limiti massimi :

- 1) esercizi per la somministrazione di alimenti - tipologia A legge n. 287/91 - fino a 5 apparecchi da gioco ed a condizione che questi occupino complessivamente una superficie non superiore al 20 % della superficie di somministrazione. Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi, gli elettrogrammofoni a gettone (Juke boxes) e Karaoke sono equiparati ai giochi ;

2) esercizi per la somministrazione di bevande : fino a 5 apparecchi da gioco ed a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 20 % della superficie dell'esercizio intendendosi per tale tutta la superficie del locale misurata da muro a muro esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, etc.

Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi, gli elettrogrammofoni a gettone (Juke boxes) e Karaoke sono equiparati a giochi. Dal limite di cui sopra sono esclusi i bigliardi e il gioco delle carte ;

3) esercizi di tipo d) - chioschi fino a 3 apparecchi da gioco oltre un apparecchio televisivo, a condizione che la superficie complessivamente occupata non sia superiore al 20 % della superficie adiacente al chiosco autorizzata per la sosta.

Le suddette installazioni devono garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sorvegliabilità dei locali, devono inoltre essere attuate in modo da non arrecare intralcio alcuno, da garantire un idoneo servizio al consumatore sia al banco che al tavolo ed in modo da non arrecare molestia alla pubblica e privata quiete.

L'esercizio dei giochi così autorizzati costituisce attività complementare e pertanto non può essere trasferita o ceduta separatamente rispetto all'attività principale.

Resta valido il limite di età di cui all'art. 10 ed è fatto obbligo agli esercenti autorizzati alla detenzione di video giochi di esporre al pubblico, in prossimità degli apparecchi la dicitura "Vietato il gioco ai minori di anni 12"

ART. 15 - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO IN LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione, previa licenza, fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco a condizione che siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare flusso e deflusso degli spettatori e devono essere agibili solo da parte di coloro che si siano muniti di regolare biglietto d'ingresso per l'attività principale.

Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi e gli elettrogrammofoni a gettone (juke boxes) sono equiparati a giochi.

ART. 16 - SANZIONI

Le violazioni alle norme che disciplinano l'esercizio delle sale giochi saranno sanzionate in conformità alla legislazione vigente.

